

TI_GERICHTE 52.2003.11 vom 18. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.11

FR: TI_GERICHTE 52.2003.11 du 18 février 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.11 del 18 febbraio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 9

PAmM); che, secondo giurisprudenza e dottrina, non vanno poste esigenze troppo severe quanto alla motivazione del ricorso, specie se redatto da una persona priva di conoscenze specifiche in ambito giuridico; è sufficiente che il ricorrente esprima in modo riconoscibile la propria intenzione di ottenere la modifica di un atto e della sua portata giuridica (cfr. STF 7.7.1999, n. 1A.145/1999, consid. 4b, in R DAT II-1999 n. 62; Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II.a ed., n. 1238; Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 n. 3); che, d'altra parte, le conclusioni del gravame possono emergere anche implicitamente dalla memoria ricorsuale, mediante deduzione dalla relativa motivazione (Bovay, Procédure administrative, p. 386 s.); che, nel caso concreto, il municipio ha rimproverato all'insorgente, in particolare, di aver violato l'art. 100 RLEsPub, secondo cui, entro i limiti d'orario comunicati all'autorità comunale, l'esercizio pubblico deve sempre rimanere aperto (cpv. 1); che dichiarando testualmente, nell'atto inoltrato al Consiglio di Stato, di respingere "tutto quanto mi si addebita da parte del municipio" e di ritenersi "vittima di molte ingiustizie", la multata ha indubbiamente manifestato l'intenzione di opporsi al provvedimento sanzionatorio adottato nei suoi confronti; che, oltre a genericamente denunciare l'attitudine, ritenuta parziale, assunta dalle autorità comunali, dichiarando di aver chiuso l'esercizio pubblico "su esplicito invito dell'Onorevole Sindaco", la ricorrente, ancorché alquanto succintamente, ha comunque lasciato intendere in maniera sufficientemente chiara e comprensibile le ragioni da cui muoveva la propria impugnativa; che, per i suddetti motivi, contrariamente alla conclusione a cui è giunto il Governo, a giudizio di questo Tribunale lo scritto 15 ottobre 2002 dell'insorgente adempie i requisiti formali minimi prescritti dalla legge in punto all'ammissibilità di un atto ricorsuale; che l'ingiunzione governativa a voler completare l'impugnativa, conformandola ai disposti dell'art. 46 PAmM, costituisce una semplice ordinanza processuale, non impugnabile a titolo indipendente, bensì contestualmente alla decisione finale; che, di conseguenza, la decisione di irricevibilità pronunciata dal Governo, ai sensi dell'art. 9 PAmM, appare viziata da eccesso di formalismo e risulta quindi lesiva del diritto (art. 61 PAmM); che il ricorso va pertanto accolto e gli atti vanno ritornati al Consiglio di Stato affinché, verificata la tempestività dell'impugnativa e invitate le parti interessate ad esprimersi sulla stessa (art. 49 cpv. 1 PAmM), renda una nuova decisione (art. 65 cpv. 2 PAmM); che l'iter procedurale testé descritto s'impone a tutela dei diritti dell'insorgente, a prescindere da qualsivoglia valutazione sulla fondatezza delle contestazioni sollevate; che, dato l'esito, non si prelevano tasse di giustizia né spese (art. 28

PAmm); per questi motivi, visti gli art. 148 LOC; 72 LEPub; 100 RLEsPub; 3, 9, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 3 dicembre 2002, no. 5811, del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono ritornati al Governo per nuova decisione. 2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.